



Indizione Elezioni per il rinnovo della carica di Presidente del Consiglio di Facoltà per il triennio 2024/2027

IL DECANO DEL CONSIGLIO DI FACOLTA'

- VISTO** il vigente Statuto dell'Università di Cagliari, emanato con decreto rettorale n. 305 del 28.03.2022, pubblicato in G.U. - serie generale - n. 88 del 24.04.2022;
- VISTO** il Regolamento Elettorale d'Ateneo emanato con D.R. n. 605 dello 08.04.2024;
- PRESO ATTO** che il 30 settembre 2024 scade il mandato della carica di Presidente del Consiglio di Facoltà per il triennio 2021/2024;
- RAVVISATA** quindi la necessità di indire, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente uscente, le elezioni per il rinnovo della carica di Presidente di Facoltà per il triennio 2024/2027 e di convocare contestualmente il corpo elettorale;
- VISTA** la nota prot. 103152 del 22 aprile 2024 della Direzione Generale avente ad oggetto *Procedure elettorali delle Strutture di didattica e di ricerca dell'Ateneo - anno 2024*;
- CONSIDERATO** che la presente disposizione contiene la nomina della Commissione elettorale unica per le elezioni del Presidente di Facoltà e la costituzione ed ubicazione del seggio elettorale;

DISPONE

ARTICOLO 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Sono indette le elezioni per il rinnovo della carica di Presidente del Consiglio di Facoltà per il triennio 2024/2027.

ARTICOLO 2 - MODALITÀ E DATE DI VOTAZIONE

Le elezioni si svolgeranno con voto cartaceo nelle seguenti date:

- il giorno **19 luglio** dalle ore 9.00 alle ore 15.00 (I votazione);
- il giorno **22 luglio** dalle ore 9.00 alle ore 15.00 (II votazione in caso di mancanza del "quorum partecipativo" o ballottaggio);
- il giorno **26 luglio** dalle ore 9.00 alle ore 15.00 (in caso di ballottaggio dopo la II votazione).

ARTICOLO 3 - ELETTORATO ATTIVO



Fatta salva la disciplina di carattere generale (contenuta nell'articolo 4 del Regolamento elettorale riguardante congedi, esoneri, aspettative, procedimenti disciplinari e penali), l'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio di Facoltà alla data di svolgimento delle elezioni.

Contro l'esclusione dalla candidatura o dall'elenco dell'elettorato passivo è ammesso ricorso al Decano entro tre giorni dalla pubblicazione; il Decano decide sul ricorso entro congruo termine al fine di consentire, se dovuto, l'inserimento del ricorrente nell'elenco dei votabili.

ARTICOLO 4 - ELETTORATO PASSIVO

L'elettorato passivo spetta ai Professori Ordinari che svolgono attività didattica nei Corsi di Studio coordinati dalla Facoltà, in possesso dei seguenti requisiti:

- permanenza in servizio per l'intera durata del mandato prima del collocamento a riposo;
- possesso di una produzione scientifica ammissibile alla valutazione in base alla normativa vigente. Per produzione scientifica ammissibile alla valutazione, si considera la presenza di almeno due prodotti della ricerca con le caratteristiche previste dal bando dell'ultima VQR riferiti al triennio solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre), rilevabili dal sistema informativo di gestione interna dei dati della ricerca in uso presso l'Ateneo.

Detti requisiti dovranno essere posseduti al termine indicato nel provvedimento di indizione per la presentazione delle candidature o, in assenza di queste, per la definizione dell'elettorato passivo (entro 7 giorni dallo svolgimento della prima votazione). Entro lo stesso termine dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale le candidature e i relativi programmi elettorali.

ARTICOLO 5 - ELENCHI DELL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Gli elenchi dell'elettorato attivo provvisorio saranno pubblicati nella pagina web della Facoltà entro 10 giorni dallo svolgimento delle votazioni, mentre l'elenco dei candidati o elettorato passivo potranno essere pubblicati solo a seguito della verifica da parte della Commissione Elettorale.

Contro l'inclusione o esclusione dall'elenco dell'elettorato attivo o passivo, ogni appartenente a ciascuna delle categorie di personale interessato può ricorrere al Decano entro tre giorni dalla pubblicazione. Il Decano deciderà entro congruo termine al fine di consentire, se dovuto, l'aggiornamento degli elenchi degli aventi diritto.

ARTICOLO 6 - COMMISSIONE E SEGGIO ELETTORALE

La Commissione Elettorale è così composta -

Prof. Gianni Celli: Presidente

Prof.ssa Roberta Licheri: Componente

Dr.ssa Elsa Lusso: Componente con funzioni di segretario verbalizzante

Supplenti:

Prof. Giorgio Fumera: Presidente



Prof. Massimiliano Grosso: Componente supplente

Dr.ssa Laura Rundeddu: Componente con funzioni di segretario verbalizzante.

Il seggio elettorale è costituito presso l'Aula I-1° (ex Aula P), 1° piano Padiglione I ed è così composto:

Dr.ssa Cinzia Casu: Presidente

Dr.ssa Mariapaola Etzo: Componente

Sig.ra Daniela Zuddas Componente con funzioni di segretario verbalizzante.

Supplenti:

Dr.ssa Mariana Parzeu: Presidente

Dr.ssa Antonietta Di Leo: Componente

Dr.ssa Marta Maria Renata Lecca Componente con funzioni di segretario verbalizzante.

ARTICOLO 7 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature, accompagnate da un programma, dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale entro le ore 13.00 del 12 luglio 2024, tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail: elsa.lusso@unica.it.

L'elenco dei candidati verrà reso noto con pubblicazione nel sito web della Facoltà a seguito della riunione della Commissione elettorale.

Contro l'esclusione dalla candidatura l'interessato può ricorrere al Decano che deciderà nel merito entro congruo termine.

ARTICOLO 8 - QUORUM PARTECIPATIVO

In presenza di due o più candidati, le votazioni sono valide se vi ha preso parte un terzo degli aventi diritto al voto.

In presenza di un unico candidato, le votazioni sono valide se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

In caso di mancato raggiungimento del "quorum partecipativo", le votazioni sono ripetute (II votazione).

In tal caso rimangono invariate le candidature o l'elenco dell'elettorato passivo, fatte salve eventuali rinunce, mentre è aggiornato l'elenco dell'elettorato attivo. La seconda votazione e il ballottaggio sono validi indipendentemente dal numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.

ARTICOLO 9 - QUORUM ELETTIVO ED ELEZIONE

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

In presenza di due o più candidati, nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella prima votazione risulti votato



un solo candidato che non raggiunga la maggioranza richiesta, si procederà alla II votazione. In presenza di un unico candidato, stabilito il quorum partecipativo di cui all'art. 6, non è richiesto il quorum elettivo.

A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età. Avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti, ogni elettore, può proporre ricorso al Senato Accademico entro sette giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato Accademico decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

ARTICOLO 10 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti e al Regolamento Elettorale di Ateneo.

Il Decano della Facoltà
Prof. Giorgio Massacci
Sottoscritto con firma digitale